



## POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Come richiesto dalla normativa vigente la Società in data 28 luglio 2016 ha adottato la *policy* di gestione dei conflitti di interesse.

Tale *policy* si applica al servizio di gestione collettiva del risparmio, all'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR da parte della SGR, nonché ai servizi di gestione di portafogli.

La *policy* in esame è finalizzata a consentire l'individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse tale da ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR gestiti o dei loro investitori e dei clienti, nonché a definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

Con riferimento ai servizi prestati ed alle attività svolte dalla SGR, la politica individua: i) le attività principalmente esposte al rischio dell'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse con particolare attenzione alle attività di selezione degli investimenti, scelta delle controparti contrattuali e esercizio del diritto di voto, ii) le situazioni che costituiscono ipotesi di conflitto di interessi in relazione alle diverse attività prestate dalla SGR e iii) le misure organizzative generali volte a fronteggiare le situazioni di conflitto e le misure specifiche applicabili in relazione a particolari tipologie di conflitti di interessi.

La *policy* prevede, altresì, le caratteristiche che le misure organizzative adottate per prevenire e gestire i conflitti di interessi individuati devono possedere, disponendo in particolare che esse debbano essere: i) idonee ad evitare che il patrimonio degli OICR sia esposto a oneri evitabili, ii) proporzionate alla dimensione e alle attività svolte dalla società, iii) adeguate rispetto all'entità dei rischi a cui sono esposti gli interessi degli OICR, degli investitori e dei clienti.

Per quanto concerne le misure organizzative per la gestione dei conflitti di interessi individuati, si prevede che le procedure per la prevenzione e gestione degli eventuali conflitti di interesse, approvate e periodicamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione, vengano attuate dall'Amministratore Delegato che ne cura altresì la costante adeguatezza avvalendosi del supporto delle funzioni di controllo.

La misurazione dei livelli di rischio, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi e la verifica del rispetto dei limiti da parte delle diverse unità operative è affidata alla funzione di *Risk Management*.

Le eventuali irregolarità nella gestione e la violazione delle norme disciplinanti i conflitti di interesse vengono rilevate dal Collegio Sindacale e dalla funzione di *Compliance* e dagli stessi comunicate al Consiglio di Amministrazione affinché possa adottare le misure opportune ai fini della gestione dei medesimi.

### Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207  
www.quaestiocapital.com | Codice Fiscale e Partita Iva 06803880969 | C.C.I.A.A. Milano n. 1916336  
Capitale Sociale 4.200.000 euro interamente versato | iscritta all'albo gestori oicvm al numero 43  
iscritta all'albo gestori fia al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



La funzione di *Compliance*, in particolare, ha il compito di individuare e valutare le situazioni di conflitto che emergano di volta in volta sulla base di idonei strumenti ed informazioni ovvero sulla base delle eventuali segnalazioni provenienti dal personale e/o dai responsabili delle varie funzioni operative all'interno della Società.

La politica di gestione dei conflitti individua, inoltre, i presidi interni adottati dalla SGR per la mitigazione dei conflitti di interesse, costituiti da:

- 1) parere del Comitato degli Investitori dell'OICR interessato, se costituito, o del consigliere indipendente;
- 2) separazione organizzativa dei Soggetti Rilevanti;
- 3) adozione di un codice etico e di comportamento;
- 4) adozione di una *policy* operazioni personali;
- 5) adozione di un sistema di *black list*;
- 6) limiti e divieti all'investimento;
- 7) *disclosure* alla clientela completa e comprensibile.

Accanto a tali presidi di carattere generale la SGR ha individuato ulteriori specifiche procedure per la gestione dei conflitti che potrebbero verificarsi nell'ambito della selezione degli investimenti, della scelta delle controparti contrattuali e dell'esercizio dei diritti di voto.

La SGR ha stabilito un criterio generale volto a consentire alla funzione di *Compliance* e all'Amministratore Delegato di valutare il livello di criticità (bassa, media o alta) delle situazioni nelle quali può emergere un conflitto di interessi, distinguendo tra conflitti di interesse potenziali ed effettivi e, nell'ambito di questi ultimi, tra conflitti neutralizzabili, gestibili, non governabili.

I conflitti di interesse potenziali e quelli effettivi neutralizzabili sono considerati a criticità bassa, quelli gestibili a criticità media, quelli non governabili con le misure organizzative adottate dalla società a criticità alta.

La Società ha anche previsto la procedura da seguire e i soggetti coinvolti nel caso in cui emerga una nuova situazione in grado di generare un conflitto di interesse: la funzione di *Compliance* è tenuta a informare l'unità coinvolta e l'Amministratore Delegato e, unitamente a tali soggetti, deve valutare la natura del conflitto, la neutralizzabilità, le misure di gestione dello stesso, le misure di gestione e di controllo opportune per fronteggiare la circostanza.

Se viene individuata una situazione di conflitto di criticità bassa, è previsto che la funzione di *Compliance*, svolto un controllo preliminare, informi tempestivamente il Responsabile del Servizio di Consulenza ovvero il Responsabile dell'Area Investimenti o il Responsabile Commerciale e Operations della suddetta situazione di conflitto e tali responsabili provvedano a gestire tale situazione adottando le misure opportune. Successivamente, gli stessi sono tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

Se, invece, viene rilevato un conflitto di interessi di criticità superiore la funzione di *Compliance* deve informare l'Amministratore Delegato il quale, se lo ritiene di criticità media, provvede ad adottare le misure di



gestione opportune, se invece lo ritiene di criticità alta, informa prontamente il Consiglio di Amministrazione affinché decida le modalità di intervento.

L'attività di monitoraggio della corretta gestione dei conflitti di interesse da parte del Consiglio di Amministrazione viene svolta con il supporto della funzione di *Compliance* che elabora annualmente un prospetto riportante le informazioni necessarie ai fini della valutazione e, in particolare, le situazioni di conflitto riscontrate e le misure di gestione adottate.

La Società detiene un registro nel quale sono indicate le situazioni che hanno determinato il sorgere di conflitti di interesse effettivi o potenziali la cui compilazione è affidata alla funzione di Compliance.

La policy stabilisce, poi, una procedura di segnalazione dei conflitti di interesse che prevede che chiunque rilevi un nuovo potenziale conflitto di interessi è tenuto a segnalare la circostanza alla funzione di *Compliance* la quale, a seconda della natura della situazione, interviene secondo le modalità specificamente indicate nella policy.

L'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti di interesse viene periodicamente verificata dalla funzione di *Compliance* e dalla funzione di *Internal Audit*, nonché revisionata alla luce di eventuali aggiornamenti della normativa applicabile o di modifiche della struttura della società o della composizione degli organi con funzione strategica o degli OICR gestiti.

La politica in esame è portata a conoscenza di tutti i destinatari, inserita nei contratti o nel documento di informativa pre-contrattuale fornito ai clienti della SGR e pubblicata sull'intranet aziendale e portata a conoscenza dei clienti attraverso la pubblicazione sul sito internet.